

# L'assicurazione collisione 10 x 10

(in applicazione alla polizza collettiva n. ITMD01)

**ONEY INSURANCE (PCC) LIMITED**

**Contratto di Assicurazione  
Corpi Veicoli Terrestri**

Set Informativo PSWCOL10  
Edizione: 12/2018  
Ultimo aggiornamento: 10/12/2018

Documento informativo relativo al prodotto assicurativo

Compagnia: ONEY INSURANCE (PCC) LIMITED, impresa di assicurazione con sede legale in Malta e sotto la Vigilanza dell'Autorità di Servizi Finanziari Maltesi ('MFS')

Prodotto: COLLISIONE 10X10 (polizza collettiva n. ITMD01)

Questo documento informativo relativo al prodotto assicurativo è destinato esclusivamente a fornire un **sommario** delle coperture principali e delle esclusioni. Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete sul prodotto sono fornite nelle condizioni di assicurazione.

## Che tipo di assicurazione è?

Questa assicurazione è concessa ai proprietari di veicoli (l'Assicurato) che desiderano coprire i rischi che può subire l'autoveicolo entro i limiti previsti dalle condizioni di assicurazione.



### Che cosa è assicurato?

**L'autoveicolo nuovo o usato dell'Assicurato dai seguenti rischi fino a € 10.000 (entro 36 mesi dall'effetto dell'assicurazione e 10.000 km di percorrenza):**

- ✓ Collisione (con altro veicolo identificato, di responsabilità parziale o totale dell'Assicurato)



### Che cosa non è assicurato?

- ✗ Veicoli usati senza installazione di un dispositivo satellitare che rilevi le percorrenze chilometriche



### Ci sono limiti di copertura?

- ! Atti di guerra, di insurrezione, di occupazione militare
- ! Esplosioni o emanazioni di calore o radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche
- ! Partecipazione a gare o competizioni sportive e/o alle prove ufficiali e agli allenamenti relativi salvo che si tratti di gare di pura regolarità indette dall'A.C.I. e/o C.S.A.I.
- ! Rigature, segnature, screpolature e simili danni ai cristalli del veicolo
- ! Dolo dell'Assicurato e dei suoi familiari conviventi
- ! Danni causati da guida in stato di ebbrezza, alterazione da sostanze stupefacenti, psicofarmaci od allucinogeni
- ! Danni causati da conducente non abilitato alla guida a norma delle disposizioni vigenti
- ! Danni cagionati da operazioni di carico e scarico
- ! Danni cagionati da traino attivo o passivo di soccorso, manovre a spinta, circolazione "fuori strada"
- ! Danni alle ruote (cerchioni, copertoni e camere d'aria) se verificatisi non congiuntamente ad un danno indennizzabile



## Dove vale la copertura?

- ✓ L'assicurazione vale per il territorio degli Stati dell'Unione Europea, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino, nonché per il territorio della Norvegia, dell'Islanda, della Croazia e della Svizzera, del Principato di Monaco e di Andorra. L'assicurazione vale altresì per tutti gli altri Stati che fanno parte del sistema della Carta Verde e le cui sigle internazionali, indicate sulla Carta Verde stessa, non siano barrate.



## Che obblighi ho?

- L'Assicurato deve denunciare il sinistro entro 3 giorni dalla data dell'evento dannoso o da quando ne ha avuto conoscenza, al Centro Assistenza Clienti PASSWAY, numero +39.02/32065009 o numero Verde 800.124884, fornendo precisazioni riguardanti data, luogo, cause e modalità del fatto, eventuali testimoni ed il luogo dove si trova l'autoveicolo e trasmettendo la documentazione necessaria.
- L'Assicurato deve presentare denuncia di sinistro alla propria assicurazione RCAuto.
- Nei 10 giorni lavorativi successivi alla denuncia del sinistro l'Assicurato non potrà effettuare alcuna riparazione dell'autoveicolo, salvo quelle di prima urgenza e solo previo consenso della Società.
- Per tutte le riparazioni eseguite, l'Assicurato deve lasciare a disposizione della Società i residui e le tracce del sinistro (fotografie e pezzi sostituiti). L'Assicurato è tenuto a fornire la prova, mediante idonea documentazione, dei danni subiti e del loro ammontare.



## Quando o come devo pagare?

Il pagamento del premio è anticipato per l'intera durata della copertura assicurativa e non è frazionabile. Può essere effettuato contestualmente all'acquisto dell'autoveicolo con i mezzi di pagamento consentiti dal concessionario venditore, oppure mediante contanti (entro 750,00 euro annui), assegni, bonifico bancario.



## Quando comincia la copertura e quando finisce?

La garanzia ha effetto dalle ore 08.00 del giorno riportato nel Certificato di assicurazione per la durata di 36 mesi. Non è previsto il tacito rinnovo.



## Come posso disdire la polizza?

Le Parti possono recedere dal contratto a seguito di sinistro con preavviso di 30 giorni da trasmettere tramite raccomandata. Il diritto di recesso è esercitabile fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo.

Nel caso in cui il contratto stipulato sia di durata pluriennale l'Assicurato ha facoltà di recedere a ogni ricorrenza annuale senza oneri e con preavviso di 60 giorni.

# Assicurazione Danni Auto

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP aggiuntivo Danni)

**Oney Insurance (PCC) Limited**

**Prodotto: Collisione 10 x 10 (Polizza Collettiva n. ITMD01)**

**Data di realizzazione: 10 dicembre 2018**

**Il presente DIP Aggiuntivo è l'ultima versione disponibile**

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale Assicurato a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

L'Assicurato deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

**ONEY INSURANCE (PCC) LIMITED** con sede legale in 171, Old Bakery Street, Valletta VLT 1455, Malta , tel.: +356 22585110 sito internet: [www.oneyinsurance.com](http://www.oneyinsurance.com) , e-mail.: [info@oney.com.mt](mailto:info@oney.com.mt).

**ONEY INSURANCE (PCC) LIMITED** con sede legale e direzione generale in Malta, 171, Old Bakery Street, Valletta VLT Malta, tel.: +356 2258 5110 sito internet: [www.oneyinsurance.com](http://www.oneyinsurance.com) e-mail.: [info@oney.com.mt](mailto:info@oney.com.mt) iscritta nel registro delle imprese di Malta ed ammessa ad operare in Italia in regime di libera prestazione di servizi con provvedimento IVASS (Elenco II) dal 27/07/2018 al n. II.01525 e soggetta al controllo della Malta Financial Services Authority (MFSA), Notabile Road, BKR3000, Attard, Malta.

Con riferimento all'ultimo bilancio d'esercizio della società ONEY INSURANCE (PCC) LIMITED. il patrimonio netto è pari a 24.616.455 euro di cui per capitale sociale 15.420.159 euro e per riserve 9.196.296 euro. Per ulteriori informazioni patrimoniali si rinvia alla relazione sulla solvibilità e alla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR) disponibile sul sito internet dell'Impresa ([www.oneyinsurance.com](http://www.oneyinsurance.com)). Si specifica che il requisito patrimoniale di solvibilità è pari a 24,650,000 euro, il requisito patrimoniale minimo pari a 9,283,000 euro il requisito patrimoniale dei fondi propri ammissibili alla loro copertura è pari a 49,628,000 euro, ed il valore dell'indice di solvibilità dell'impresa è pari al 131,30%.

Al contratto si applica la legge italiana.



## Che cosa è assicurato?

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel Dip Danni.

### OPZIONI CON RIDUZIONE DEL PREMIO

Non sono previste opzioni con riduzione del premio

### OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO

Non sono previste opzioni aggiuntive



### Che cosa NON è assicurato?

#### Rischi esclusi

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel Dip Danni..



### Ci sono limiti di copertura?

La Società effettua il pagamento dell'indennizzo al netto di una franchigia che resta a carico dell'Assicurato, come segue:

- non è prevista in caso di riparazione effettuata presso la Rete convenzionata;
- € 500,00 per sinistro in caso di riparazione non effettuata presso la Rete convenzionata.



### Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

#### Cosa fare in caso di sinistro?

In caso di sinistro l'Assicurato, entro 3 giorni, deve:

- chiamare il Centro Assistenza Clienti PASSWAY al numero +39 02 32065009 o Numero Verde 800 124884;
  - fornire precisazioni riguardanti la data, il luogo, le cause e le modalità del fatto, gli eventuali testimoni, nonché il luogo dove si trova l'autoveicolo;
- L'Assicurato deve inviare al Centro Assistenza Clienti PASSWAY quanto segue:
- copia del modulo di Constatazione Amichevole di Incidente – Denuncia di Sinistro;
  - copia della denuncia di sinistro presentata alla propria assicurazione RCAuto;
  - copia del libretto circolazione;
  - copia della fattura di acquisto del veicolo nuovo o usato;
  - in caso di veicolo usato (oppure di veicolo usato Quattroruote), copia della fattura di acquisto del relativo dispositivo satellitare;
  - in caso di acquisto di veicolo usato o demo, copia del contratto di acquisto del veicolo con la evidenza dei km percorsi;
  - certificazione del sistema satellitare installato e attestazione dei km percorsi dall'installazione al momento dell'incidente;
  - dichiarazione sottoscritta dall'Assicurato indicante se è un soggetto in grado di recuperare l'IVA sull'autoveicolo, ai fini del disposto del DPR 633/72.

**Assistenza diretta / in convenzione:** L'assicurato ha la facoltà di rivolgersi alla rete convenzionata, ovvero il centro convenzionato con la Società indicato dalla stessa per le riparazioni (autofficina o carrozzeria).

**Gestione da parte di altre imprese:** Non è prevista gestione da parte di altre imprese.

**Prescrizione:** L'Assicurato è l'unico soggetto legittimato a richiedere il pagamento dell'indennizzo, ma tale diritto si prescrive trascorsi 2 anni dal giorno in cui si è verificato il sinistro (art. 2952 c.c.) senza che ne sia stata fatta richiesta a mezzo lettera racco-mandata.

#### Dichiarazioni inesatte o reticenti

Le dichiarazioni inesatte e le reticenze dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del C.C.

#### Obblighi dell'Impresa

Verificata l'operatività della garanzia e valutato il danno, la Società provvede al pagamento dell'indennizzo entro 15 giorni dalla conclusione della gestione del sinistro.



### Quando e come devo pagare?

#### Premio

Il premio è corrisposto dall'Assicurato è comprensivo di imposta.

Il pagamento del premio è anticipato per l'intera durata della copertura assicurativa e non è frazionabile.

Il pagamento del premio può essere effettuato contestualmente all'acquisto dell'autoveicolo (con i mezzi di pagamento consentiti) dal concessionario venditore, oppure mediante contanti (entro 750,00 euro annui), assegni, bonifico bancario.

#### Rimborso

L'Assicurato ha diritto al rimborso del premio nei seguenti casi:

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Dopo ogni denuncia di sinistro e fino al 60° giorno dalla definizione dei rapporti fra le parti</b> in tal caso, la Società tiene a disposizione dell'Assicurato la parte di premio, al netto delle tasse, relativa al periodo di rischio non corso.</li> <li>- <b>In caso di durata poliennale della polizza</b>, l'Assicurato ha facoltà di recedere senza oneri dal contratto ad ogni ricorrenza annuale. In tal caso, la Società tiene a disposizione dell'Assicurato la parte di premio, al netto delle tasse, relativa al periodo di rischio non corso.</li> <li>- <b>Nel caso in cui l'assicurazione stipulata per durata poliennale debba cessare anticipatamente (per sostituzione, demolizione, distruzione, esportazione definitiva, vendita o furto del veicolo)</b>, la Società rimborserà proporzionalmente il premio imponibile corrisposto anticipatamente e non goduto per le annualità successive, restando in ogni caso acquisito dalla Società il premio relativo all'annualità in corso.</li> </ul>
--	--



### Quando comincia la copertura e quando finisce?

<b>Durata</b>	<p>La garanzia ha effetto dalle ore 8:00 del giorno riportato nel Certificato di assicurazione per la durata ivi indicata. La durata del contratto è di 36 mesi.</p> <p><b>Il contratto non prevede tacito rinnovo</b></p> <p>Non è previsto un periodo di carenze delle coperture</p> <p>Non sussistono differenziazioni in termini di durata per le singole coperture assicurative.</p>
<b>Sospensione</b>	Non è prevista la possibilità di sospendere le garanzie.



### Come posso disdire la polizza?

<b>Ripensamento dopo la stipulazione</b>	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel Dip Danni.
<b>Risoluzione</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Dopo ogni denuncia di Sinistro e fino al 60° giorno dalla definizione dei rapporti fra le Parti</b> l'Assicurato e la Società hanno la facoltà di far cessare la garanzia mediante lettera raccomandata e con preavviso di 30 giorni.</li> <li>- <b>In caso di durata poliennale della polizza</b>, l'Assicurato ha facoltà di recedere dal contratto ad ogni ricorrenza annuale, dandone comunicazione alla Società con preavviso di 60 giorni.</li> <li>- <b>Nel caso in cui l'assicurazione stipulata per durata poliennale debba cessare anticipatamente (per sostituzione, demolizione, distruzione, esportazione definitiva, vendita o furto del veicolo)</b>, l'assicurazione cessa per le annualità successive.</li> </ul>



### A chi è rivolto questo prodotto?

La persona fisica o giuridica il cui interesse è protetto dall'assicurazione e che aderisce alla polizza collettiva n. ITMD01.



### Quali costi devo sostenere?

**- costi di intermediazione**

La quota parte percepita in media dall'Intermediario è pari al 40,00% del premio lordo pagato dal cliente.

## COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

<b>All'impresa assicuratrice</b>	<p>Se L'Assicurato intende sporgere un reclamo riguardante il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri, devi fare riferimento ai seguenti recapiti:</p> <p><b>ONEY INSURANCE (PCC) LIMITED - Ufficio Gestione Reclami</b> - 171, Old Bakery Street, Valletta VLT 1455, Malta, Tel.: +356 22585110, E-mail: <a href="mailto:reclami@oney.com.mt">reclami@oney.com.mt</a></p> <p>La Società ricevuto il reclamo deve fornire riscontro entro il termine di 45 giorni dalla data di ricevimento del reclamo, all'indirizzo fornito dal reclamante.</p>
<b>All'IVASS</b>	<p>In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, pec: <a href="mailto:ivass@pec.ivass.it">ivass@pec.ivass.it</a> . Info su: <a href="http://www.ivass.it">www.ivass.it</a></p> <p>oppure</p> <p>all'<b>Office of the Arbiter for Financial Services</b> 1st Floor, St Calcedonius Square, Floriana FRN 1530 Malta Tel.: +365 21249245 E-mail: <a href="mailto:complaint.info@financialarbiter.org.mt">complaint.info@financialarbiter.org.mt</a> chiedendo l'attivazione della procedura FIN - NET e, in ogni caso, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Società.</p>
<b>PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali (indicare quando obbligatori):</b>	
<b>Mediazione</b>	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito <a href="http://www.giustizia.it">www.giustizia.it</a> . (Legge 9/8/2013, n. 98).
<b>Negoziazione assistita</b>	Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa.
<b>Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie</b>	<p><b>Arbitrato:</b> La determinazione dell'ammontare del danno ha luogo mediante accordo tra le parti, ovvero, quando una di queste lo richiama, mediante Periti nominati rispettivamente dalla società, per il tramite dell'Assicurato.</p> <p>I Periti, in caso di disaccordo, ne eleggono un terzo e le loro decisioni sono prese a maggioranza di voti. Se una delle parti non procede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, la scelta sarà fatta dal Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione risiede o ha sede legale l'Assicurato, ovvero da quello del luogo ove ha sede l'Agenzia cui è assegnata la polizza.</p> <p>I Periti devono:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali, nonché verificare se l'Assicurato abbia adempiuto agli obblighi descritti;</li><li>2. indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;</li><li>3. procedere alla stima del danno e alla valutazione dell'indennizzo sulla base delle norme contrattuali;</li><li>4. I risultati delle operazioni di cui ai precedenti punti 3) sono vincolanti per le Parti le quali rinunciano a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di errore, violenza, dolo nonché di violazione di patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente l'indennizzabilità del danno. Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono a carico della Società e dell'Assicurato in parti uguali <b>e non sono indennizzabili.</b></li></ol> <p><b>Risoluzioni delle liti transfrontalieri.</b> L'Assicurato può presentare reclamo all'ivass chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET o della normativa applicabile all'IVASS.</p>

**PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA NON DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI CONSULTARE TALE AREA, NÉ UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.**

## SOMMARIO

Glossario

Art. 1. Condizioni relative al contratto .....1

Art. 2 Garanzia collisione 10 x 10 .....1

Art. 3 Reclami.....2

Informativa sulla protezione dei dati



## GLOSSARIO

**Assicurato:** la persona fisica o giuridica il cui interesse è protetto dall'assicurazione e che aderisce alla polizza collettiva n. ITMD01.

**Assicurazione:** il contratto di assicurazione.

**Certificato di assicurazione:** il documento che riporta:

- i dati contenuti nel Modulo di adesione;
- la sottoscrizione per conferma dell'attivazione delle garanzie da parte della Società.

**Collisione:** lo scontro con un altro veicolo identificato, dovuto a responsabilità dell'Assicurato anche se parziale.

**Contraente:** Passway S.r.l., Via San Gregorio, 55 – 20124 Milano, iscritta al Registro Unico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi (RU), con numero A000447501, che stipula l'assicurazione.

**Dealer/Concessionario:** l'azienda venditrice dell'autoveicolo assicurato. Sono parificate al dealer le altre Società del medesimo Gruppo (controllate, collegate o consociate) della azienda venditrice dell'autoveicolo assicurato.

**Franchigia:** la parte dell'ammontare del danno, espressa in cifra assoluta, che resta a carico dell'Assicurato.

**Indennizzo:** la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.

**Limite di indennizzo (o massimale):** la somma massima con la quale può essere risarcito il danno.

**Modulo di Adesione:** il documento con il quale l'Assicurato, dietro il pagamento di un premio, richiede di aderire alla copertura assicurativa e che riporta: i dati anagrafici dell'Assicurato; i dati identificativi dell'autoveicolo; la data di immatricolazione dell'autoveicolo; le garanzie prestate; la decorrenza e la scadenza delle garanzie; l'eventuale installazione di un antifurto satellitare; il premio di assicurazione; la sottoscrizione del richiedente.

**Parti:** Il Contraente, l'Assicurato e la Società.

**Polizza:** i documenti che comprovano il contratto di assicurazione costituiti dal presente Set Informativo e dal Certificato di assicurazione.

**Premio:** la somma dovuta dall'Assicurato alla Società.

**Proprietario dell'autoveicolo:** l'intestatario al Pubblico Registro Automobilistico (PRA) o colui che possa legittimamente dimostrare la titolarità del diritto di proprietà.

**Quattroruote:** la pubblicazione mensile edita da editoriale Domus che riporta il valore di mercato degli autoveicoli.

**Rete convenzionata:** il centro convenzionato con la Società indicato dalla stessa per le riparazioni (autofficina o carrozzeria).

**Sinistro:** il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.

**Società:** ONEY INSURANCE (PCC) LIMITED

**Veicolo assicurato:** l'autovettura o l'autocarro di peso a pieno carico non superiore a 35 q.li identificati dalla targa e dagli altri elementi riportati nel certificato di assicurazione.

**Veicolo nuovo:** Autoveicolo immatricolato ed assicurato entro 10 giorni dalla data di acquisto. Possono essere assicurati come veicolo nuovo anche gli autoveicoli "Km zero" con un massimo di 24 mesi dalla prima immatricolazione e le "Auto demo" con un massimo di 6 mesi dalla prima immatricolazione.

**Veicolo usato:** Autoveicolo acquistato usato assicurato entro 10 giorni dalla data di acquisto.

**Veicolo usato Quattroruote:** Autoveicolo assicurato oltre i 10 giorni dalla data di acquisto.

# L'ASSICURAZIONE per i danni all'autoveicolo

## CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

### 1. CONDIZIONI RELATIVE AL CONTRATTO

- a. **La legge applicabile al contratto** è la legge italiana. Per quanto non espressamente regolato dal presente contratto valgono le norme legislative e regolamentari vigenti in Italia.
- b. **I diritti derivanti dal contratto si prescrivono nel termine di due anni a decorrere dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda** (art. 2952 del Codice Civile).
- c. **Estensione territoriale:** L'assicurazione vale per il territorio degli Stati dell'Unione Europea, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino, nonché per il territorio della Norvegia, dell'Islanda, della Croazia e della Svizzera del Principato di Monaco e di Andorra. L'assicurazione vale altresì per tutti gli altri Stati che fanno parte del sistema della Carta Verde e le cui sigle internazionali, indicate sulla Carta Verde stessa, non siano barrate.
- d. **Le dichiarazioni inesatte e le reticenze dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del C.C.**
- e. **Recesso dal contratto.** In caso di durata poliennale della polizza, l'Assicurato ha facoltà di recedere senza oneri dal contratto ad ogni ricorrenza annuale, dandone comunicazione alla Società con preavviso di 60 giorni. **Dopo ogni denuncia di sinistro e fino al 60° giorno dalla definizione dei rapporti fra le Parti, l'Assicurato e la Società hanno la facoltà di far cessare la garanzia mediante lettera raccomandata e con preavviso di 30 giorni.** Il diritto di recesso è esercitabile fino al 60° giorno dal pagamento o dal rifiuto dell'indennizzo. In tal caso, la Società tiene a disposizione dell'Assicurato la parte di premio, al netto delle tasse, relativa al periodo di rischio non corso.
- f. **Modalità per rendere operativa l'assicurazione.** L'Assicurato, dopo aver preso visione dell'informativa precontrattuale e delle condizioni generali di assicurazione, può aderire alla presente polizza collettiva tramite il concessionario che ha venduto l'autoveicolo. L'Assicurato sottoscrive il Modulo di adesione e versa al concessionario l'importo del premio assicurativo che verrà inviato dal concessionario all'Agenzia della Società. Entro 5 giorni dal ricevimento del Modulo di adesione l'Agenzia invia all'Assicurato il Certificato di assicurazione sottoscritto dalla Società. L'assicurazione decorre dalla data di emissione del Certificato. **Se entro 5 giorni il cliente non riceve il Certificato di assicurazione, la proposta deve intendersi rifiutata e il concessionario è tenuto a restituire al cliente il premio versato.** Essendo tutti i concessionari iscritti al RUI, Sez. E, la Società accetta che il pagamento dei premi venga fatto tramite il concessionario e riconosce che tale pagamento è liberatorio per l'Assicurato.
- g. **Durata del contratto.** La garanzia ha effetto dalle ore 8 del giorno riportato nel Certificato di assicurazione per la durata ivi indicata.
- h. **Cessazione della assicurazione.** Nel caso in cui l'assicurazione stipulata per durata poliennale debba cessare anticipatamente (per sostituzione, demolizione, distruzione, esportazione definitiva, vendita o furto del veicolo), la Società rimborserà proporzionalmente il premio imponibile corrisposto anticipatamente e non goduto per le annualità successive, restando in ogni caso acquisito dalla Società il premio relativo all'annualità in corso.
- i. **Imposte e tasse. Le imposte, le tasse e tutti gli altri oneri stabiliti per legge,** presenti e futuri, relativi al premio, al contratto e agli atti da esso dipendenti, **sono a carico dell'Assicurato** anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società e sono pari al 13,50% (di cui l'1% al Fondo Nazionale Anti-racket).
- j. **Aggravamento del rischio.** L'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. **Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione della garanzia assicurativa ai sensi dell'art. 1898 del Codice Civile.**
- k. **Le clausole che indicano decadenze, nullità, limitazioni della garanzia, ovvero oneri a carico dell'Assicurato, sono evidenziate in grassetto.**
- l. **Premio di assicurazione:** Il pagamento del premio è anticipato per l'intera durata della copertura assicurativa e non è frazionabile. Il pagamento del premio può essere effettuato contestualmente all'acquisto dell'autoveicolo (con i mezzi di pagamento consentiti) dal concessionario venditore, oppure mediante contanti (entro 750,00 euro annui), assegni, bonifico bancario.

### 2. GARANZIA COLLISIONE 10 X 10

#### 2.1 OGGETTO DELLA GARANZIA

L'assicurazione copre, con i limiti indicati nel successivo art. 2.2., i danni subiti dall'autoveicolo assicurato a seguito di scontro con altro veicolo identificato, dovuti a responsabilità dell'Assicurato anche se soltanto parziale.

La garanzia è prestata per i sinistri occorsi entro 36 mesi dall'effetto dell'assicurazione e per una percorrenza massima di 10.000 km durante il periodo di copertura assicurativa. L'assicurazione può essere prestata verso veicoli nuovi o veicoli usati (oppure veicoli usati Quattroruote). In caso di veicoli usati (oppure veicoli usati Quattroruote) è condizione essenziale che sull'autoveicolo sia installato un dispositivo satellitare che rilevi le percorrenze chilometriche.

L'assicurazione è prestata fino a concorrenza di € 10.000 per uno o più sinistri che si verifichino durante la validità della polizza. Il valore commerciale dell'autoveicolo al momento del sinistro è quello indicato dalla rivista Quattroruote e in nessun caso la Società sarà tenuta a pagare somma superiore.

L'assicurazione ha la durata di 36 mesi e cessa alla scadenza senza obbligo di disdetta.

#### 2.2 ESCLUSIONI E LIMITAZIONI

In caso di veicoli usati (oppure veicoli usati Quattroruote) la garanzia è operante unicamente per gli autoveicoli sui quali risulta installato un dispositivo satellitare.

La Società non indennizza i danni causati all'autoveicolo da:

1. atti di guerra, di insurrezione, di occupazione militare;
2. esplosione o emanazione di calore o radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
3. partecipazione a gare o competizioni sportive ed alle prove ufficiali e agli allenamenti relativi, salvo che si tratti di gare di pura regolarità indette dall'A.C.I. e/o C.S.A.I.;
4. rigature, segnature, screpolature e simili danni ai cristalli del veicolo;
5. dolo dell'Assicurato e dei suoi famigliari conviventi.

Oltre a quanto sopra previsto, la Società, non indennizza i danni:

6. provocati dal conducente in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti in violazione delle disposizioni del D.L.

30/4/1992 n. 285;

7. provocati dal conducente non abilitato alla guida a norma delle disposizioni vigenti, fatta eccezione per il caso di conducente con patente scaduta o in attesa di rilascio (avendo superato l'esame teorico e pratico) a condizione che la validità della stessa venga confermata entro 3 mesi dalla data del sinistro;
8. cagionati da operazioni di carico e scarico;
9. subiti a causa di traino attivo o passivo di soccorso, di manovre a spinta, di circolazione "fuori strada";
10. alle ruote (cerchioni, copertoni e camere d'aria) se verificatisi non congiuntamente a un danno indennizzabile.

### 2.3 FRANCHIGIA

La Società effettua il pagamento dell'indennizzo al netto di una franchigia che resta a carico dell'Assicurato, come segue:

- a. non è prevista in caso di riparazione effettuata presso la Rete convenzionata;
- b. € 500 per sinistro in caso di riparazione non effettuata presso la Rete convenzionata.

### 2.4 OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

In caso di sinistro l'Assicurato, entro 3 giorni, deve:

- A. chiamare il Centro Assistenza Clienti PASSWAY al numero +39 02 32065009 o Numero Verde 800 124884;
- B. fornire precisazioni riguardanti la data, il luogo, le cause e le modalità del fatto, gli eventuali testimoni, nonché il luogo dove si trova l'autoveicolo;

L'Assicurato deve inviare al Centro Assistenza Clienti PASSWAY quanto segue:

1. copia del modulo di Constatazione Amichevole di Incidente – Denuncia di Sinistro;
2. copia della denuncia di sinistro presentata alla propria assicurazione RCAuto;
3. copia del libretto circolazione;
4. copia della fattura di acquisto del veicolo nuovo o usato;
5. in caso di veicolo usato (oppure di veicolo usato Quattroruote), copia della fattura di acquisto del relativo dispositivo satellitare;
6. in caso di acquisto di veicolo usato o demo, copia del contratto di acquisto del veicolo con la evidenza dei km percorsi;
7. certificazione del sistema satellitare installato e attestazione dei km percorsi dall'installazione al momento dell'incidente;
8. dichiarazione sottoscritta dall'Assicurato indicante se è un soggetto in grado di recuperare l'IVA sull'autoveicolo, ai fini del disposto del DPR 633/72.

### 2.5 DANNO PARZIALE

Nei 10 giorni lavorativi successivi alla denuncia del sinistro **l'Assicurato non potrà effettuare alcuna riparazione dell'autoveicolo, salvo quelle di prima urgenza** (necessarie per portare l'autoveicolo danneggiato nella rimessa o nell'officina) **e solo con il preventivo consenso della Società**. Trascorso il termine di 10 giorni, l'Assicurato ha facoltà di fare eseguire le riparazioni.

**Per tutte le riparazioni eseguite, l'Assicurato deve lasciare a disposizione della Società i residui e le tracce del sinistro (fotografie e pezzi sostituiti).**

**L'Assicurato è tenuto a fornire la prova, mediante idonea documentazione, dei danni subiti e del loro ammontare.**

La liquidazione del danno verrà effettuata entro il termine massimo di 30 giorni dalla data in cui la Società sia in possesso dell'intera documentazione tecnica (perizia, ecc.) e giustificativa di spesa (ricevuta fiscale, fattura ecc.) e sia stato definito e concordato con chi ha effettuato le riparazioni l'ammontare del costo delle stesse. **In caso di riparazioni effettuate presso la Rete convenzionata, l'Assicurato al momento del ritiro dell'autoveicolo riparato pagherà al riparatore il solo importo della franchigia applicabile ai sensi dell'art. 2.3 e rilascerà benessere alla Società per il pagamento diretto dell'indennizzo alla Rete.**

### 2.6 LIQUIDAZIONE DEL DANNO A MEZZO ARBITRATO

La determinazione dell'ammontare del danno ha luogo mediante accordo tra le parti, ovvero, quando una di queste lo richieda, mediante Periti nominati rispettivamente dalla società, per il tramite dell'Assicurato.

I Periti, in caso di disaccordo, ne eleggono un terzo e le loro decisioni sono prese a maggioranza di voti. Se una delle parti non procede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, la scelta sarà fatta dal Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione risiede o ha sede legale l'Assicurato, ovvero da quello del luogo ove ha sede l'Agenzia cui è assegnata la polizza.

I Periti devono:

1. verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali, nonché verificare se l'Assicurato abbia adempiuto agli obblighi di cui all'art. 2.4;
2. indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
3. procedere alla stima del danno e alla valutazione dell'indennizzo sulla base delle norme contrattuali.

I risultati delle operazioni di cui ai precedenti punti 3) sono vincolanti per le Parti le quali rinunciano a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di errore, violenza, dolo nonché di violazione di patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente l'indennizzabilità del danno. Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono a carico della Società e dell'Assicurato in parti uguali **e non sono indennizzabili.**

## 3. RECLAMI

I reclami aventi ad oggetto la gestione del rapporto Contrattuale, segnatamente sotto il profilo dell'attribuzione di responsabilità, della effettività della prestazione, della quantificazione ed erogazione delle somme dovute all'avente diritto o dei sinistri, devono essere inoltrati per iscritto a:

ONEY INSURANCE (PCC) LIMITED  
 Ufficio Gestione reclami  
 171, Old Bakery Street, Valletta VLT 1455, Malta  
 E-mail: reclami@oney.com.mt

I reclami devono contenere i seguenti elementi: nome, cognome e domicilio del reclamante, denominazione dell'impresa, dell'Intermediario Assicurativo o dei soggetti di cui si lamenta l'operato, breve descrizione del motivo della lamentela ed ogni documento utile a descrivere compiutamente il fatto e le relative circostanze utilizzando l'apposito modulo

La Società risponderà entro 45 giorni dal ricevimento del reclamo.

In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, pec: ivass@pec.ivass.it Info su: www.ivass.it

oppure

Office of the Arbiter for Financial Services 1st Floor, St Calcedonius Square, Floriana FRN 1530 Malta Telefono numero: 8007 2366 o 21249245 E-mail: complaint.info@financialarbiter.org.mt.

## INFORMATIVA SULLA PROTEZIONE DEI DATI

Oney Insurance (PCC) Limited (qui di seguito denominata il "Titolare del trattamento") è il titolare dei dati personali raccolti concernenti gli Assicurati ai sensi della legislazione maltese in materia di protezione dei dati e del Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR). Ai fini della presente informativa, ogni riferimento ai 'dati personali' includerà un riferimento ai 'dati sensibili', ove previsto, laddove 'dati sensibili' indichi i dati personali che includono quelle categorie speciali di dati elencate nel GDPR.

Ai fini dell'esecuzione del contratto di assicurazione, il Titolare del trattamento e i suoi partner devono elaborare i dati personali degli Assicurati. Se un potenziale Assicurato desidera stipulare un contratto di assicurazione, deve accettare il trattamento dei dati descritto nella presente clausola.

Qualora l'utilizzo delle informazioni degli Assicurati da parte del Titolare del trattamento si basi sul consenso, gli Assicurati potranno ritirare il proprio consenso, ma in tal caso il Titolare del trattamento non sarà in grado di elaborare le loro richieste o di gestire la loro polizza.

### **Scopo della raccolta**

Il Titolare del trattamento raccoglie informazioni relative agli Assicurati al fine di elaborarle principalmente per gli scopi seguenti: presentazione di preventivi, sottoscrizione e gestione della proposta e della polizza di assicurazione, gestione e liquidazione dei sinistri, rilevamento, prevenzione o conduzione di indagini in caso di frode. Il Titolare del trattamento sarà inoltre obbligato per legge a elaborare i dati per scopi quali la segnalazione di presunti reati agli organismi preposti all'applicazione della legge. Il Titolare del trattamento potrà altresì elaborare i dati con lo scopo di incrementare le proprie attività commerciali, di marketing e di ricerca e sviluppo prodotti, così come l'analisi statistica. Tutte i tipi di trattamenti di cui sopra possono anche essere svolti da un partner nominato dal Titolare del trattamento.

### **Destinatari e trattamento**

Il Titolare del trattamento può raccogliere e divulgare informazioni relative agli Assicurati da/a terzi, partner commerciali o associazioni, quali:

- Intermediari (broker, agenti di assicurazione), distributori di prodotti assicurativi (punti vendita, banche, ecc.), gestori di sinistri, con i quali è possibile scambiare dati personali principalmente per scopi di distribuzione assicurativa, sottoscrizione e gestione delle polizze e gestione delle richieste di risarcimento;
- Fornitori di servizi (attuari, avvocati, società di servizi di archiviazione, società di gestione del debito, fornitori di servizi di riparazione, ecc.), con i quali è possibile scambiare dati personali per scopi di fornitura di servizi ausiliari alla gestione delle polizze e delle richieste di risarcimento e alla distribuzione assicurativa;
- Addetti del settore sanitario (ospedali pubblici e privati, medici generici o specialisti, ecc.), con i quali è possibile scambiare dati personali principalmente per scopi di valutazione e gestione delle richieste;
- qualsiasi altro terzo che ha legalmente diritto a comunicare dati personali al Titolare del trattamento nell'ambito della gestione della polizza, della distribuzione assicurativa e della gestione delle richieste di risarcimento, come ad esempio datori di lavoro degli Assicurati, notai, esperti nominati dal tribunale o dall'Assicurato insieme al Capo della polizia e qualsiasi altra persona, ente o autorità autorizzata per legge a divulgare e ricevere dati personali.

### **Diritti degli interessati**

Gli Assicurati hanno il diritto di accedere ai propri dati personali, correggere quelli errati e in alcune circostanze cancellarli, così come di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile su supporto digitale i dati personali forniti al Titolare del trattamento per la trasmissione successiva ad altre entità, senza ostacoli da parte del Titolare del trattamento.

Si prega tuttavia di notare che alcuni dati personali possono non rientrare nelle suddette istanze di accesso, correzione, opposizione e cancellazione ai sensi della legislazione in vigore in materia di protezione dei dati, così come di altre leggi e regolamenti.

### **Gli Assicurati hanno inoltre il diritto di opporsi in qualsiasi momento al trattamento delle proprie informazioni personali.**

Se gli Assicurati desiderano richiedere di esercitare i propri diritti, dovranno scrivere al Responsabile della protezione dei dati all'indirizzo seguente: The Data Protection Officer, Oney Insurance (PCC) Limited, 171, Old Bakery Street, Valletta, Malta, e-mail: dpo@oney.com.mt. L'istanza verrà presa in carico il prima possibile ed elaborata entro e non oltre 30 giorni.

Gli Assicurati possono presentare un reclamo all'autorità competente incaricata della protezione dei dati (ovvero l'Ufficio del Garante per la protezione delle informazioni e dei dati personali) utilizzando il link seguente: <https://idpc.org.mt/en/Pages/contact/complaints.aspx>;

Se gli Assicurati desiderano visionare l'intera informativa sulla protezione dei dati e sulla privacy del Titolare del trattamento, che spiega il modo in cui vengono utilizzati i dati e le possibili modifiche, si prega di visitare il sito: <https://www.oneyinsurance.com/legal/data-protection/>

Il Titolare del trattamento è tenuto a conservare i dati degli Assicurati per un massimo di dieci anni a decorrere dalla data in cui ha avuto fine il rapporto di assicurazione. Non conserveremo tali dati per un periodo superiore al necessario e la loro conservazione avverrà solo per gli scopi per i quali sono stati raccolti.

Se gli Assicurati ritengono che il trattamento dei loro dati personali da parte del Titolare del trattamento non è conforme alle disposizioni della legislazione maltese in materia di protezione dei dati e del GDPR, possono presentare una denuncia all'Ufficio del Garante per la protezione delle informazioni e dei dati personali all'indirizzo: Office of the Information and Data Protection Commissioner, Level 2, Airways House, High Street, Sliema SLM 1549, Malta, che indagherà su tali accuse in modo autonomo.

**MODULO DI ADESIONE AL PROGRAMMA ASSICURATIVO "COLLISIONE 10 X 10"**

Il/La Sig./ra \_\_\_\_\_  
La Spett. \_\_\_\_\_

uomo  donna  società  ditta individuale  e-mail<sup>1</sup> \_\_\_\_\_

residente in \_\_\_\_\_

CAP \_\_\_\_\_ città \_\_\_\_\_ prov. \_\_\_\_\_ P.I./Cod.fisc. \_\_\_\_\_

telefono fisso casa \_\_\_\_\_ telefono fisso ufficio \_\_\_\_\_ cellulare<sup>1</sup> \_\_\_\_\_

proprietario dell'autoveicolo marca \_\_\_\_\_ modello \_\_\_\_\_ targato \_\_\_\_\_

Chilometraggio dell'autoveicolo \_\_\_\_\_ con dispositivo satellitare  immatricolato il \_\_\_\_\_  
giorno \_\_\_\_\_ mese \_\_\_\_\_ Anno \_\_\_\_\_

acquistato presso \_\_\_\_\_ indirizzo \_\_\_\_\_

Nota 1: per un puntuale svolgimento del servizio, è necessario indicare l'indirizzo e-mail e il numero di cellulare  
Intende assicurare il suddetto veicolo in applicazione alla polizza collettiva n. ITMD01 stipulata con la Società (Fascicolo Condizioni Mod. PSWCOL10 Ed. 12/2018)

**GARANZIA PRESTATATA**

**COLLISIONE 10 x 10**  
IN CASO DI SCONTRO CON ALTRO VEICOLO IDENTIFICATO, DOVUTO A RESPONSABILITÀ DELL'ASSICURATO ANCHE SOLTANTO PARZIALE  
la Società indennizza i danni all'autoveicolo assicurato con il massimo di € 10.000,00 per i sinistri occorsi entro 36 mesi dall'acquisto e per un primo 10.000 km di percorrenza (vedi art. 2.1)

**DURATA DELLA GARANZIA: 30 mesi**  
l'assicurazione cessa definitivamente all' scadenza

**DECORRENZA E DURATA DELL'ASSICURAZIONE:**

L'Assicurazione decorre dalle ore 8.00 del giorno indicato sul Certificato di assicurazione e scade dopo \_\_\_\_\_ mesi

Il premio di assicurazione ammonta a € \_\_\_\_\_ di cui per imposte € \_\_\_\_\_

Il premio è versato in unica soluzione all'inizio dell'assicurazione, e non è frazionabile. In occasione di ogni eventuale rinnovo il premio da versare è calcolato in ragione di anno.

Il pagamento del premio può essere effettuato contestualmente all'acquisto dell'autoveicolo (con i mezzi di pagamento consentiti) dal concessionario venditore, oppure mediante contanti (entro 750,00 euro annui), assegni, bonifico bancario.

L'ASSICURANDO  4 di 5

Agli effetti degli artt. 1341 e 1342 del c.c., il sottoscritto dichiara di approvare specificatamente le seguenti disposizioni: art. 1.e. (Recesso dal contratto); art. 1.f (Modalità per rendere operativa l'assicurazione); art. 2.2 (Esclusioni e limitazioni); art. 2.3 (Franchigie); art. 2.4 (Obblighi in caso di sinistro), art. 2.6 (liquidazione del danno a mezzo arbitrato).

L'ASSICURANDO  5 di 5

Avvertenza: Le dichiarazioni non veritiere o reticenti riguardanti le informazioni richieste per la conclusione del contratto, possono compromettere il diritto alla prestazione.

Fatto a \_\_\_\_\_, il \_\_\_\_\_

PER CORTESIA LEGGERE anche il Modello All.to 3 e All.to 4  
Mod.ADP5WCOL10 Ed. 12/2018